



COMUNE DI PERNUMIA

(PROVINCIA DI PADOVA)

Nr. di Prot. _____

COPIA
Deliberazione nr. 114 del 04-12-2023

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: STANZIAMENTO RISORSE DI TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E RISORSE VARIABILI DEL FONDO PRODUTTIVITA' 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **18:25**, nella Sala Consiliare di Pernumia, presso Cà Dottori, formalmente convocata la Giunta Comunale si è riunita in presenza con la partecipazione dei Signori:

| Nominativo e Qualifica | | |
|--------------------------|--------------------|----------|
| Montin Marco | SINDACO | P |
| Faccio Costantino | Vicesindaco | P |
| Baraldo Filippo | Assessore | P |
| Tognin Silvia | Assessore | A |
| Pulze Stefano | Assessore | P |

Con l'assistenza del Segretario Comunale Mecca Dott. Virgilio

Il Sig. Montin Marco nella sua veste di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Reg.Pub. 567

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dalla data odierna 05-12-2023 fino al 20-12-2023.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo la stessa con prot. 10725 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000.

L'Addetto alla Segreteria
F.to Andreoli Laura
Firmato digitalmente

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- le disposizioni del C.C.N.L. 16/11/2022 per il personale del Comparto Funzioni Locali, disciplinanti la costituzione e l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate, ed in particolare:
 - art. 79 - Fondo risorse decentrate: costituzione
 - art. 80 - Fondo risorse decentrate: utilizzo;
- l'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1 c 456 L 147 2013, che dispone che a decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- l'art. 23 comma 2 del d.lg. 75/2017, che dispone che, nelle more dell'approvazione del CCNL, a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, l'art. 1 comma 236 della legge 28/12/2015 n. 208 è abrogato. (omissis)";
- l'art. 33 comma 2 D.L. 34 del 30/4/2019, convertito in L. 58 del 28/6/2019, nella parte in cui dispone che a decorrere dalla data individuata dal D.M. 17/3/2020 (ovvero dal 20 aprile 2020) "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 c. 2 del D.lgs. 75 del 25 maggio 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il D.M. 17/3/2020 (decreto attuativo) che chiarisce che: *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all' art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;
- l'art. 11 del D.L. 135 del 14/12/2018 che prevede che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- l'art. 11 bis del D.L. 135/2018 che dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi 557 quater e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, per i Comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3 del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;
- l'art. 1, comma 557 e ss della Legge 27.12.2006, n. 296, che dispone che il contenimento delle spese di personale si effettua con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- la circolare n. 23 MEF RGS del 8.6.2023 relativa al conto annuale 2022 che, a pagina 164 e seguenti e a pag. 256 e seguenti, fornisce le istruzioni per il monitoraggio della contrattazione integrativa e considera soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 le risorse:
 - del fondo per la contrattazione integrativa;

- delle posizioni organizzative nei Comuni senza dirigenza;
- del lavoro straordinario;
- del Segretario Comunale per retribuzione di posizione, maggiorazione della retribuzione di posizione, galleggiamento funzione dirigenziale, retribuzione di risultato, calcolati in base alle istruzioni della circolare da pag. 256 a 261;
- il parere 257831 del 18/12/2018 della RGS Ragioneria Generale dello Stato che ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che possono essere inserite nei fondi per il trattamento accessorio del personale in deroga al limite previsto dall'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017:
 - risorse stabili non utilizzate derivanti dal fondo anno precedente
 - economie riferite a prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente
 - incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016
 - compensi professionali legali per sentenze favorevoli con vittoria di spese
 - compensi ISTAT
 - sponsorizzazioni
 - fondi di derivazione europea
 - piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
 - prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi
 - armonizzazione trattamento accessorio del personale dei Centri per l'impiego
 - armonizzazione trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e province
 - risorse dei rinnovi contrattuali CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio;

Preso atto che il Fondo delle risorse decentrate è costituito, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022:

- da risorse stabili che presentano le caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, la cui quantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- da risorse variabili che presentano le caratteristiche della eventualità e variabilità e che hanno validità per l'anno in cui vengono messe a disposizione del fondo di anno in anno;

Preso atto che la quantificazione annua del trattamento accessorio del personale deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio nell'anno 2016, per le voci:

- a) del Fondo risorse decentrate, stabili e variabili
- b) dei compensi per lavoro straordinario;
- c) delle risorse destinate agli incarichi di Elevata qualificazione (ex Posizioni Organizzative) a titolo di retribuzione di posizione e di risultato;
- d) delle risorse destinate al trattamento accessorio del Segretario Comunale a titolo di retribuzione di posizione, maggiorazione retribuzione di posizione, galleggiamento retribuzione di posizione, retribuzione di risultato;

Dato atto che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 per le voci soggette a tetto equindi il limite 2016 è il seguente:

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| a) Fondo risorse decentrate | 38.594,00 | (fisse e variabili) |
| b) risorse per gli incarichi di Elevata qualificazione | 33.000,00 | |
| c) trattamento economico accessorio del Segretario | - | 0,00 |
| e così complessivi euro | 71.594,00 | |

Preso atto che nella costituzione del Fondo risorse decentrate è di competenza della Giunta Comunale lo stanziamento delle risorse addizionali variabili discrezionali relative:

- all'art.79 comma 2, lett. b) del CCNL16/11/2022, secondo cui gli enti possono destinare

al fondo le risorse variabili di anno in anno per “un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa; stanziamento sottoposto al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017;

- all’art. 79 comma 2 lett. c) del CCNL 16/11/2022, secondo cui gli enti possono destinare al Fondo le risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti ove nel bilancio sussista la capacità di spesa (ex art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999); stanziamento sottoposto al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017;
- all’art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 e all’art. 1 comma 604 L. 234/2021 secondo cui gli enti possono stanziare risorse in misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 ove sussista la capacità di spesa a bilancio da destinare in misura proporzionale alle risorse decentrate variabili e al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (posizioni organizzative). Stanziamento non sottoposto al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 come espressamente previsto dall’art. 79 c. 3 CCNL 16/11/2022 e dall’art. 3 c. 2 D.L. 80/2021, convertito in L. 113/2021;
- all’art. 8 comma 3 del decreto 13/2023, convertito in legge 41/2023, per dare attuazione al PNRR con possibile incremento della parte variabile dei fondi per il salario accessorio entro il 5% della parte stabile dei fondi certificati 2016 sussistendole condizioni previste dal comma 4 del citato articolo (rispetto dell’equilibrio di bilancio 2022, rispetto parametri debito commerciale e indicatore dei pagamenti, incidenza salario accessorio sul totale spesa di personale non superiore all’8%, aver approvato il rendiconto nei termini previsti dalla normativa). Stanziamento non sottoposto al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 come espressamente previsto dall’art. 8 D.L. 13/2023;

Ritenuto di prevedere nella parte variabile del fondo 2023 le seguenti risorse aggiuntive variabili discrezionali:

- ai sensi dell’art. 79 c. 2 lett b) CCNL 16/11/2022 per l’integrazione fino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% del monte salari 1997 per € 5.112,90;
- ai sensi dell’art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022 e dell’art. 1 comma 604 L. 234/2021 per lo stanziamento di risorse in misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 ove sussista la capacità di spesa a bilancio da destinare in misura proporzionale alle risorse decentrate variabili e al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (posizioni organizzative). Stanziamento non sottoposto al limite art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 come espressamente previsto dall’art. 79 c. 3 CCNL 16/11/2022 e dall’art. 3 c. 2 D.L. 80/2021, convertito in L. 113/2021. Lo 0,22% corrisponde a € 908,75. Tale importo va ripartito proporzionalmente, sulla base degli importi relativi al 2021, fra Fondo risorse decentrate e stanziamento per Posizioni Organizzative; l’importo a Fondo è quindi di euro 489,88. L’importo per le Posizioni Organizzative è di euro 418,87;

Preso atto che alla data del 31/12/2023 si presume che i dipendenti saranno 12, pertanto non si procede ai sensi dell’art. 79 comma 1 lett. c, CCNL 16/11/2022 e dell’art. 33 commi 1 e 2 D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 a rideterminare l’ammontare del Fondo 2023 essendo i dipendenti previsti in numero inferiore a quelli del 31/12/18 (13);

Ricordato che i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse previste nel Fondo sono da determinarsi con le Organizzazioni Sindacali;

Richiamata la propria deliberazione n. 91 del 26.10.2022, esecutiva, con la quale si è preso atto della corretta quantificazione del Fondo risorse decentrate del periodo 2010/2020 e si è disposto il recupero della somma illegittimamente erogata ai dipendenti per gli anni 2016/2020 quantificata in € 46.708,00 ai sensi di quanto stabilito dalle sopracitate sentenze della Corte dei Conti in 5 rate da € 9.341,60 a valere sui Fondi risorse decentrate a partire dall’anno 2021;

Visto il disposto dell'art. 8, c. 8, del vigente C.C.N.L. funzioni locali 2019/2021, che recita: *“I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi integrativi”*;

Considerato che non essendo stata avviata la contrattazione decentrata hanno continuato a trovare applicazione gli istituti di cui al C.C.D.I. sottoscritto nel maggio 2019;

Vista la determinazione n. 246 del 24/10/2023 con la quale è stato costituito il Fondo parte fissa e risorse variabili non discrezionali anno 2023;

Visto il parere del Revisore dei conti alla costituzione del Fondo 2023 completo delle voci variabili assunto al n. 9352 di prot.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile dei Servizi Finanziari sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese nei modi di legge dai n. 4 componenti presenti e votanti

DELIBERA

1) di stabilire le seguenti risorse aggiuntive variabili discrezionali nel Fondo Risorse decentrate 2023

| Riferimenti contratto CCNL | descrizione | ammontare € |
|---|--|--------------------|
| Art. 79 c.2 lett. b) CCNL 16/11/2022 | integrazione fino all'1,2% monte salari 1997 art. 23 c.2 D.lgs. 75/2017 | 5.112,90 |
| Art. 79 c.3 lett. b) CCNL 16/11/2022 | risorse pari allo 0,22% del monte salari 2018 (NON soggetto a limite 2016) | 908,75 |
| Totale parte variabile discrezionale | | 6.021,65 |

2) di dare indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Personale di adeguare il Fondo produttività 2023, costituito con determina 246 del 24/10/2023;

3) di dare atto che il Fondo Risorse decentrate 2023 risulterà quindi costituito come da allegato;

4) di dare atto che la copertura finanziaria del fondo è garantita per quanto riguarda le somme in erogazione nell'anno 2023 sul bilancio 2023 negli specifici capitoli destinati alla spesa di personale.

Successivamente, con separata votazione parimenti favorevole unanime, espressa in forma palese nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 al fine di consentire l'avvio degli atti inerenti e conseguenti.

PARERI DI PROPOSTA

Oggetto: STANZIAMENTO RISORSE DI TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E RISORSE VARIABILI DEL FONDO PRODUTTIVITA' 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013, si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di competenza - il seguente parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett b) della legge 213/2012:

lì, 04-12-2023

parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pigozzo Maria

Firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Effettuata l'istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile di questa stessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 213/2012, il seguente parere: Favorevole

lì, 04-12-2023

parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to Pigozzo Maria

Firmato digitalmente

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Montin Marco
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
F.to Mecca Dott. Virgilio
Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 04-12-2023 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Pernumia, li 05-12-2023

Il Responsabile Affari Generali
F.to Dr. Alfonzo Giovanni
Firmato digitalmente

Copia dell'originale documento informatico in atti, in carta libera ad uso amministrativo

Pernumia, li 05-12-2023

L'Addetto alla Segreteria
Andreoli Laura